



Considerazioni e suggerimenti sulle certificazioni sportive

L'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha fornito, in data 11 settembre u.s. (<https://app.box.com/s/o2e2nsn3omjqbakdztzu>), dei "chiarimenti", in merito alla recente normativa sulla certificazione .

Secondo tali "chiarimenti" in base all'art. 41 bis del decreto "Fare", che abolisce unicamente l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-amatoriale, e l'obbligo di eseguire un ECG (che rimane a discrezione del medico) per l'attività sportiva non agonistica, **vanno considerate** abolite anche tutte le altre disposizioni correlate, di cui all'art. 2 del DM 24.04.2013.

Non appare ancora chiaro come vada inquadrata l'attività sportiva svolta dalla stragrande maggioranza dei nostri assistiti che si iscrivono alle palestre o alle piscine, che prima delle recenti modifiche era considerata attività sportiva non agonistica. Infatti l'articolo 3 del Decreto 24.03.13, inquadra come attività sportiva non agonistica, per la quale permane l'obbligo di certificazione con elettrocardiogramma ed ulteriori accertamenti a discrezione del medico, solo quella svolta dalle tre categorie descritte nei capoversi *a, b* e *c* del comma 1.

Pertanto la normativa, per salvaguardare la salute dei cittadini, promuovendo l'attività sportiva, al momento sembra esentare dall'obbligo di visita medica e certificazione di buona salute ed assenza di controindicazioni, anche un cittadino reduce da un infarto miocardico, quale che sia la sua età che decida di svolgere attività ginnica dedicata al sollevamento pesi, attività che, in assenza di valutazione della sua condizione clinica, potrebbe facilmente portarlo anche a morire durante l'esercizio.

La normativa, inoltre, non consente ai gestori delle palestre e degli altri centri, di essere certi che non vi siano controindicazioni in atto all'attività fisica per il cittadino che intende effettuarla.

Lo SNAMI più che un "ulteriore chiarimento", ha chiesto al Ministro un rapido intervento per ripristinare l'obbligo di visita e certificazione per chiunque desideri intraprendere l'esercizio di attività fisica, a reale salvaguardia della salute dei cittadini, cosa che potrebbe avvenire se si estendesse la definizione di attività sportiva non agonistica prevista dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto 24.03.13, a qualunque attività sportiva che non comporti agonismo.

In attesa degli ulteriori sviluppi, lo SNAMI consiglia ai Colleghi di comportarsi come segue:

1) nel caso in cui l'assistito richieda una **certificazione** (pur non obbligatoria) per effettuare **attività ludico amatoriale**, consigliamo di redigere il certificato sul **modello previsto dalla normativa** non chiaramente abrogata - <https://app.box.com/s/sqzzn6jsl7q8sa08xjqe>

2) nel caso in cui l'assistito chieda un **generico certificato per la palestra o per altre attività ginniche non agonistiche**, suggeriamo di redigerlo in base al modello seguente: <https://app.box.com/s/a992oh8ateyy8cc4m2jc> ;

3) nel caso in cui l'assistito appartenga ad una delle tre categorie indicate dall'art. 3 del DM 24 aprile 2013 (vedi <https://app.box.com/s/wvtm3pnb7g8j8lu8odw1>), la certificazione va redatta su modello allegato C <https://app.box.com/s/58rplmouvjtf3zsfag6> .

L'ECG non è obbligatorio, essendo a discrezione del medico.

4) Le certificazioni relative all' **Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, sono obbligatorie**, e richiedono, **ECG, Step test o test ergometrici e tutti gli altri accertamenti ritenuti necessari** - <https://app.box.com/s/1yimy24ps1sdufhcrw3> e vanno effettuate secondo il modello allegato D - <https://app.box.com/s/fmdsj0q0o4ui5xmbwhm2>.